

COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio Emilia)

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 1 – Disposizioni comuni.....	5
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	6
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	6
Articolo 5 – Autorizzazioni.....	6
Articolo 6 - Anticipata rimozione	7
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	7
Articolo 10 – Presupposto del canone	8
Articolo 11 - Soggetto passivo	8
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	8
Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio	9
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	9
Articolo 15 – Dichiarazione.....	10
Articolo 16 - Pagamento del canone	10
Articolo 17 – Rimborsi e compensazione	10
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	11
Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari.....	11
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni.....	12
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	13
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni	13
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	13
Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette.....	13
Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	14
Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 29 - Riduzione del canone	15
Articolo 30 - Esenzione dal canone.....	15
Articolo 31 - Pagamento del canone	15
Articolo 32 - Norme di rinvio	15
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	16
Articolo 33 – Disposizioni generali.....	16
Articolo 34 - Funzionario Responsabile.....	17
Articolo 35 - Tipologie di occupazioni	17
Articolo 36 - Occupazioni abusive.....	17
Articolo 37 - Domanda di occupazione	18
Articolo 38 - Occupazioni non soggette al rilascio della concessione	20
Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di	20
Articolo 40 - Obblighi del concessionario	20

Articolo 41 - Durata dell'occupazione Permanente	21
Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	21
Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione	21
Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o	22
Articolo 45 - Rinnovo, proroga della concessione o autorizzazione	22
Articolo 46 - Limiti delle occupazioni.....	23
Promozioni Commerciali.....	23
Occupazione delle attività artigianali.....	23
Occupazione con somministrazione in attività di pubblico esercizio.....	23
Attività artistiche di strada.....	23
Spettacoli viaggianti.....	24
Manifestazioni ed eventi.....	24
Attività Elettorale.....	25
Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza	25
Occupazioni per lavori edili.....	25
Occupazioni di altra natura	25
Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	25
Articolo 49 - Classificazione delle strade	26
Articolo 50 - Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione permanente e temporanea per specifiche attività	26
Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle.....	26
Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone.....	27
Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione su patrimonio indisponibile dell'Ente	28
Articolo 54 - Soggetto passivo	29
Articolo 55 - Agevolazioni ⁹	29
Articolo 56 - Esenzioni.....	29
CARATTERISTICHE DEGLI ESPOSITORI	31
CARATTERISTICHE DELL' OCCUPAZIONE	31
PRESCRIZIONI:.....	31
Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	32
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee.....	32
Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva	32
Articolo 60 - Rimborsi.....	33
Articolo 61 - Sanzioni	33
Articolo 62 - Attività di recupero	33
Articolo 63 - Casi particolari	33
CAPO V – CANONE MERCATALE	34
Articolo 64 - Disposizioni generali	34
Articolo 65 - Funzionario Responsabile.....	34
Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	34
Articolo 67 - Classificazione delle strade	35
Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle.....	35
Articolo 69 - Occupazioni abusive.....	35

Articolo 70 - Soggetto passivo	36
Articolo 71 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	36
Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva	36
Articolo 73 - Rimborsi	36
Articolo 74 - Sanzioni	36
Articolo 75 - Attività di recupero	37
Articolo 76 - Disposizioni finali	37
Articolo 77 - Norma transitoria	37

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - f) per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.
3. Per tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, effettuate a cura degli interessati), l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Ufficio Tecnico, previa indicazione, sulla domanda, dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento.
4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) Pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) Pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
5. L'installazione di impianti pubblicitari effettuata lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalle strade comunali, deve ottenere il nulla osta comunale.
6. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.
7. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti

del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio con deposito sui vetri delle autovetture. E' consentita la pubblicità comunque non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficio Tecnico, previa richiesta dell'interessato, con l'indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e giorno, ora e luogo di diffusione.
2. In base all'art. 50 del D. Lgs. n. 490 del 29.10.1999, viene fatto divieto di collocare o affiggere cartelli o altri mezzi pubblicitari sugli edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico o in prossimità di essi, così come viene fatto analogo divieto di collocare suddetti cartelli nell'ambito o in prossimità di beni ambientali, fatta salva, in sede di cantieramento, la esposizione dell'immagine del risultato finale con la possibile indicazione di eventuali sponsors.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto¹.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

¹ Per l'autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze di un esercizio, di un'industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe².
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati nell'**allegato 2)** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'**allegato 1)** del presente Regolamento, sono classificate in "*categoria speciale*" e maggiorate del 150%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*".

² Per quanto disposto dall'art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2019.

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore di cui **all'allegato 2)** in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
6. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 5, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed alla categoria di appartenenza è maggiorato applicando i coefficienti moltiplicatori indicati nell'allegato 2 del presente Regolamento.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)
2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni o dal soggetto che gestisce il canone, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato tramite modalità PagoPa ovvero tramite bollettino postale intestato al Comune, entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione del canone la scadenza è fissata al 31 luglio.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il **31 marzo** di ciascun anno.

Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00, può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

- a) Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
- b) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi di mora nella misura del tasso legale;
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100 dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3 della sanzione comminata, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, fino a tre metri quadrati di superficie, il canone dovuto è stabilito nell'**allegato 2)** del presente Regolamento. Le superfici eccedenti tale soglia dimensionale, vengono assoggettate al canone in base ai criteri previsti dal presente regolamento.
La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nell'**allegato 2)** del presente Regolamento.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nell'**allegato 2)** del presente Regolamento.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nell'**allegato 2)** del presente Regolamento.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nell'**allegato 2)** del presente Regolamento.

Articolo 21 – Riduzioni

Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari a mq. 50 corrispondente al 30% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari mq. 118 corrispondente al 70% della superficie disponibile

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Novellara costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nell'**allegato 2)** del presente Regolamento
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 27 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista dell'**allegato 2)** del presente regolamento.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.
 - d) per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio fino ad un massimo del 30.% della superficie disponibile.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) sono stabilite nell'**allegato 2)** del presente Regolamento.

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 29 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 30 - Esenzione dal canone

Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Novellara e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
- b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 31 - Pagamento del canone

Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite modalità PagoPa.

Articolo 32 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 33 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, la voltura, il rilascio, la revoca e la sospensione delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio³.
3. Per "Canone di occupazione" si intende il corrispettivo dovuto dal beneficiario del provvedimento amministrativo di concessione emesso dal Comune di Novellara che gli consenta di occupare spazi o suolo pubblico, configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (es. le occupazioni abusive), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, talché esso è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare che ne trae il singolo.
4. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico dei Settori competenti i quali dovranno valutare gli aspetti di decoro del comune, la viabilità, la sicurezza, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa vigente.
5. E' posto a carico del richiedente la concessione l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, a cui è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione.
6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
7. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti e/o altro materiale non attinente all'attività esercitata e nello stato di fatto precedente alla occupazione e indenne da vizi e ogni tipo di manomissioni che nel caso fossero state apportate, dovranno essere smontate. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero.
8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico. Resta a carico del concessionario la collocazione di appositi ripari e/o segnaletica stradale, per evitare spargimento di materiali sul suolo pubblico e/o privato adiacente, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione.
9. Le occupazioni temporanee effettuate dai titolari delle attività commerciali artigianali e dei pubblici esercizi con attrezzature mobili collocate all'esterno dei negozi, devono liberare

³ Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l'occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all'uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l'applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999).

il suolo pubblico occupato alla chiusura dell'attività commerciale o allo scadere dell'orario previsto dalla concessione e provvedere alla pulizia del suolo pubblico medesimo.

10. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
11. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti. Tali occupazioni anche se in via provvisoria sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione effettuale. La concessione si intende implicitamente rilasciata per effetto del rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di assenso, autorizzazione, nulla osta o comunque denominato, relativo alla posa delle condutture, cavi e/o impianti in genere.
12. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate in centro storico o posizioni paesaggistiche rilevanti oltre ai normali pareri degli uffici competenti, sono soggette di norma ed a giudizio del responsabile del loro rilascio a specifico parere della Commissione di Qualità Architettonica e del Paesaggio (C.Q.A.P.).

Articolo 34 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile, individuato con apposito atto dell'Amministrazione Comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) **sono permanenti** le occupazioni di carattere stabile o precario, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **sono temporanee** le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno⁴ e possono essere anche ad ore o giornaliere. Possono essere ricorrenti qualora le relative concessioni siano rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono, così come definito al successivo art. 55 (Agevolazioni). La concessione è rilasciata a titolo precario ed è pertanto revocabile secondo quanto disposto dal presente regolamento o per esigenze di pubblica utilità, senza che nulla sia dovuto a titolo di risarcimento all'occupante per oneri di qualsiasi tipo, lucro cessante, o per ripristino dell'area concessa, salvo la restituzione del canone ai sensi del successivo art. 44 - comma 1.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 36 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

⁴ Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020.

- che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
 5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni dal subentro, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, sono disciplinate dalla legge e dai regolamenti vigenti.
3. La concessione può essere richiesta:
 - dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
 - dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
 - dal concessionario del servizio pubblico per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
 - dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
 - dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.P.R. 285/1992;
 - dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.
4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.
5. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
6. La domanda di concessione per occupazioni temporanee deve essere presentata almeno quindici giorni (15) prima dell'inizio dell'occupazione nel caso in cui sia necessaria l'emissione di una ordinanza di chiusura della strada, nel caso in cui non sia prevista

l'ordinanza, l'istanza deve essere presentata almeno dieci giorni (10) prima dell'inizio dell'occupazione.

7. La richiesta è prevista anche per l'effettuazione di modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione nonché per l'ottenimento della proroga di occupazioni preesistenti, da richiedere almeno cinque (5) prima.
8. I periodi indicati ai commi precedenti si riferiscono al numero di giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno di effettiva presentazione al comune risultante dalla data e numero di protocollazione generale.
9. Le concessioni sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento, del regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento Edilizio e di tutti gli altri regolamenti comunali vigenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione di suolo pubblico.
11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito. In caso di diniego al rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo. Costituisce causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione anche la morosità relativa a tributi locali. La verifica circa l'esistenza di morosità ed il conseguente diniego non si applica a corrispettivi di concessione o rinnovo al di sotto dei cinquanta (50) euro compresi, mentre si applica il diniego del rilascio a tutte le concessioni permanenti anche se gratuite. La verifica e la conseguente revoca dell'atto concessorio nei casi di morosità, si applica anche ogni qual volta si proceda al versamento dei ratei concessori ove previsto.
12. Il rilascio della concessione anche se gratuita è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
13. Le concessioni devono essere ritirate prima dell'inizio dell'occupazione. Esse sono efficaci, e le relative occupazioni consentite previo pagamento del canone se previsto. L'omesso pagamento del canone o di un suo rateo equivale ad occupazione abusiva.
14. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
15. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di essere in possesso delle stesse.
16. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
17. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;

- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
18. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
19. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 38 - Occupazioni non soggette al rilascio della concessione

Non è richiesta la concessione per le seguenti occupazioni:

- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci e comunque non oltre sessanta (60) minuti;
- non intralcianti il traffico e di durata non superiore a otto (8) ore e relativa ad una occupazione non superiore ai venti (20) mq, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, tinteggiatura, effettuate con ponti, steccati e simili, e per una sola giornata, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale che ne deciderà l'accoglimento;
- con tende e/o pensiline a sbalzo, relativamente all'area di proiezione a terra delle medesime;
- nonché quelle previste dal vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- occupazioni per cantieri temporanei relativi a lavori di riparazione/manutenzione di reti/strade ed altre infrastrutture di pubblico interesse.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

La competenza del procedimento amministrativo conseguente alle concessioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento, sono attribuite con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - di esibire la concessione ottenuta a richiesta degli organi di vigilanza;
 - di mantenere in condizioni di ordine, decoro, pulizia, funzionalità e sicurezza, l'area e gli elementi sull'area pubblica concessa;
 - di provvedere a proprie spese e cura alla posa della segnaletica stradale necessaria;

- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - di ritirare la concessione di suolo pubblico prima dell'inizio della stessa;
 - di rispettare le condizioni di pagamento del canone indicato nella concessione rilasciata o convenzione;
 - non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dal Comune;
 - divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Durata dell'occupazione Permanente

1. Le concessioni pluriennali sono rilasciate per la durata massima di anni nove (9), salvo quanto disposto da normative diverse, senza pregiudizio di terzi e con facoltà da parte del comune di imporre nuove condizioni per ragioni di pubblico interesse. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Responsabile del rilascio della stessa sulla base delle richieste avanzate salvo restrizioni dovute alla tutela del pubblico interesse.
2. L'occupazione permanente si intende fisicamente individuata, mediante elementi fissi o amovibili posti e mantenuti in opera per tutta la durata dell'occupazione che deve essere continuativa rispetto all'area occupata indipendentemente dall'esistenza di manufatti o impianti.
3. Per tali concessioni è possibile chiedere il rinnovo con apposita istanza di rilascio di nuova concessione, nei modi e nei tempi previsti dal presente regolamento.

Articolo 42 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 3, emette un nuovo atto di concessione, con pagamento dell'eventuale canone residuale. Non si provvede alla restituzione del canone già versato dal precedente concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei seguenti casi:
 - subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale;
 - di occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale qualora questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 43 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causate di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;
 - per mancato pagamento, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo pubblico stabilmente, se senza giustificato motivo non si adempie alle prescrizioni dell'Ente in materia edilizia;

- per violazione delle norme di cui agli articoli 40 (Obblighi del concessionario) e 42 (Titolarietà della concessione o autorizzazione);
 - per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - per incuria della superficie occupata o della strutture o manufatti sulla stessa realizzati, dopo che il titolare sia stato richiamato dal comune e non via abbia posto rimedio nei tempi assegnati.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo pubblico.
 4. Sono cause di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 44 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, così come previsto dall'art. 35 – comma 1 - lett. b.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui al comma 1, danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - d) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - e) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - f) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.
4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area ad altri soggetti, fatto salvo il diritto di prelazione del precedente occupante da esercitarsi nel termine di giorni quindici (15), dalla fine del periodo di revoca.

Articolo 45 - Rinnovo, proroga della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Sono considerate tali (ossia temporanee) anche se la durata complessiva della concessione per effetto dei periodi di proroga superano i dodici (12) mesi complessivi. Il

titolare della concessione dovrà provvedere a congruare il canone qualora il ricalcolo riferito ad una concessione permanente sia maggiore.

Articolo 46 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento, nonché dalle norme e regolamenti urbanistici e di polizia urbana vigenti.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi e strade prive di marciapiedi in aree ove è permesso il passaggio pedonale, è consentita nei modi stabiliti dal vigente regolamento di Polizia Urbana.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale e altri spazi pubblici, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 47 - Tipologie di occupazione

Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dal presente regolamento, si definiscono le sotto elencate diverse tipologie di occupazioni:

Promozioni Commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione commerciale destinate esclusivamente ad informare in merito a proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita sotto qualsiasi forma.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree appositamente individuate dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per mercati e/o Fiere, durante il loro normale svolgimento.

Occupazione delle attività artigianali

1. E' consentito il rilascio della concessione di suolo pubblico in spazi attigui all'esercizio di attività artigianali (gelateria – pizzerie eccetera), solo ed unicamente allo scopo di offrire un servizio accessorio alla clientela.
2. E' vietato in ogni caso il servizio assistito di somministrazione (servizio ai tavoli).
3. La concessione è disciplinata dal presente regolamento comunale, dal regolamento di Polizia Urbana e dalle norme igienico sanitarie in vigore.

Occupazione con somministrazione in attività di pubblico esercizio

E' consentito il rilascio della concessione di suolo pubblico in spazi attigui all'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (considerate attività commerciali), nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento, al regolamento di Polizia Urbana, nonché alle norme urbanistiche/edilizie ed igienico sanitarie in vigore, nonché a tutte le altre norme che disciplinano tale attività commerciale.

Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:

- in forma itinerante;
 - nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di cento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati cinque (5);
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'attività di cui al comma precedente è comunque soggetta alla comunicazione preventiva alla Polizia Municipale.
 4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
 5. Le attività di cui al presente articolo possono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui alla precedente definizione di Attività artistiche di strada;
 - carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.
3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi, si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio comunale.

2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata nei modi e tempi previsti per l'effettuazione della manifestazione per la quale viene richiesta. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti ed uffici (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera).

Attività Elettorale

Le occupazioni con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, che vengono stabiliti con decreto di indizione dei comizi elettorali, sono disciplinate dalle leggi speciali in materia elettorale, dal vigente regolamento comunale, dal regolamento di Polizia Urbana nonché delle direttive della Giunta Comunale per l'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico da parte di partiti politici (Rif. D.G.C. 7/2014).

Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.
2. Il rilascio della concessione è disciplinato al rispetto del vigente regolamento nonché del regolamento di Polizia Urbana.

Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata nei modi e tempi stabiliti dal vigente regolamento comunale.
2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il concessionario, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
 - garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

Occupazioni di altra natura

Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento nonché dal vigente regolamento di Polizia Urbana, possono essere concesse previo

parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari⁵;
 - c) durata dell'occupazione;

⁵ La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020.

- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria che comprende tutto il territorio comunale.

Articolo 50 - Coefficienti moltiplicatori di valutazione economica dell'occupazione permanente e temporanea per specifiche attività

1. Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito alla attività connessa alla occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base della tariffa fissata nell'Allegato 3 del presente Regolamento.
2. Alle tariffe di cui al comma precedente, per le specifiche attività si applicano i coefficienti moltiplicatori di cui Allegato 3 del presente Regolamento.

Articolo 51 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinato come segue:
 - a. **Per le occupazioni permanenti:**

Queste sono assoggettate al canone annuo (inteso ad anno solare), indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

La misura della tariffa (T) indicata nell'Allegato 3 del presente Regolamento diversificata per le categorie, va moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML), applicando in ultimo le eventuali agevolazioni (A) previste dal successivo articolo 55 ($T \times MQ/ML$).
 - b. **Per le occupazioni temporanee:**

La misura della tariffa a base giornaliera (T) come indicata nell'Allegato 3 del presente Regolamento diversificata per le categorie, va moltiplicata per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) con arrotondamento all'unità superiore, per le ore di occupazione (O – Numero delle ore occupate suddivise in ventiquattresimi), per il numero di giorni (GG), applicando in ultimo le eventuali agevolazioni (A) previste dal successivo articolo 55. ($T \times MQ/ML \times O (N. ORE/24) \times GG$).

Articolo 52 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari⁶, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare, o qualora l'importo del canone sia inferiore ad € 5,00;
5. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
6. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei Comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 Abitanti	€ 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	€ 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Commisurazione del canone per occupazioni particolari:
 - a. Tenuto conto della natura contrattuale del canone, il Comune può stipulare con terzi, che realizzano infrastrutture o eseguono lavori, interventi manutentivi, e/o opere pubbliche o servizi di pubblica utilità di valore inferiore a 40.000,00 €. al netto dell'IVA ed escluse le eventuali spese tecniche, convenzioni o accordi di collaborazione, approvate con delibera di Giunta, nelle quali il canone può essere

⁶ In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete.

compensato in tutto o in parte con prestazioni di pubblico interesse o utilità e/o lavori di opere pubbliche il cui valore, che deve rientrare nel suddetto limite, è determinato nella convenzione stessa o negli accordi di collaborazione, previa valutazione tecnica di congruità da parte degli uffici competenti.

- b. Per importi di modesto valore ossia per lavori sino a 10.000,00 € Iva e spese tecniche escluse, la convenzione o gli accordi di collaborazione di cui sopra, onde evitare l'inutile appesantirsi dell'iter burocratico, possono essere sostituiti dalla sola Delibera di Giunta Comunale contenente le clausole essenziali relative allo svolgimento dei lavori, controfirmata per accettazione dalla controparte.

Articolo 53 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione su patrimonio indisponibile dell'Ente

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie effettuata su patrimonio indisponibile dell'ente, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento⁷;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

⁷ Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010.

Articolo 54 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto⁸.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 55 - Agevolazioni⁹

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10%.
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq..
 - c) Per le occupazioni permanenti del centro storico per distese di pubblici esercizi o similari, realizzate su conforme parere della C.Q.A.P. o in adeguamento a specifici regolamenti inerenti il decoro della Amministrazione Comunale, il canone annuale è ridotto della metà.
 - d) per occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.
 - f) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 56 - Esenzioni

Sono esenti dal canone di concessione le sotto indicate tipologie (ma soggette comunque alla richiesta):

1. Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni , e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato.
2. Le occupazioni temporanee per iniziative/manifestazioni/eventi ed attività finalizzate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, celebrativa, scientifica, religiosa, benefica, umanitaria, assistenziale, sportiva, ricreativa, istituzionale, promozionale o turistica, organizzate da movimenti/partititi politici – enti e/o associazioni non aventi finalità di lucro. Sono escluse dalla gratuità le attività commerciali, le attività artigianali, quelle di somministrazione alimenti e bevande nonché quelle degli hobbisti, per le quali si applica comunque il canone previsto dal presente regolamento, a meno che non siano direttamente gestiti dai suddetti movimenti/partititi politici – enti e/o associazioni non aventi finalità di lucro.
3. Le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale.

⁸ Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628.

⁹ Le riduzioni sono disciplinate dall'art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019.

4. Le occupazioni temporanee relative ad iniziative/manifestazioni/eventi patrocinati dal Comune, o per le quali il Comune risulta co-organizzatore. Sono escluse dalla gratuità in ogni caso ed a meno che non siano realizzate da movimenti/partiti politici – enti e/o associazioni non aventi finalità di lucro. spazi destinati alle seguenti attività, per le quali si applica il canone previsto dal presente regolamento:
- vendita effettuata dalle attività commerciali
 - attività di promozione commerciale
 - vendita effettuata dai produttori agricoli
 - vendita effettuata dalle attività artigianali
 - attività effettuata dai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande
 - attività esercitata dagli operatori definiti “hobbisti”
 - attività effettuate dallo spettacolo viaggiante
- ed in generale tutte le attività esercitate a scopo di lucro.
5. Gli spazi destinati ad attività commerciali, all'interno delle occupazioni di cui al precedente punto 4), qualora, attraverso la costituzione di una partnership pubblico privato sostenuta da apposito accordo convenzionale sottoscritto ai sensi dell'art. 11 della L. 241/90, siano finalizzate alla realizzazione di eventi e manifestazioni capaci, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, di veicolare importante e straordinario interesse al territorio foriero di positive ricadute per la comunità e per il tessuto socio economico.
6. Le occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (nei modi e tempi previsti dalla normativa in vigore).
7. Le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, o qualora l'importo del canone dovuto sia inferiore ad € 5,16.
8. Le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio.
9. Le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non vadano a delimitare aree di sosta o di parcheggio.
10. Le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli di uso pubblico, comprese panchine lasciate all'uso pubblico.
11. Le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità.
12. Le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate.
13. Le occupazioni del sottosuolo pubblico stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
14. Le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somme, comunque definite, per tale specifico uso.
15. Le occupazioni non soggette al rilascio della concessione così come stabilito dal presente regolamento.
16. Le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa.
17. Le occupazioni di aree cimiteriali finalizzate alla esecuzione di lavori pubblici o privati.
18. Le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
19. Le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con balconi, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, con tende o simili fisse o retrattili,

limitatamente alle occupazioni temporanee, con esclusione delle occupazioni con linee aeree.

20. Le occupazioni temporanee o permanenti necessarie alla realizzazione di impianti per il rifornimento di auto (o altri mezzi) elettriche, ivi compresi gli stalli di parcheggio riservati ai mezzi in ricarica.
21. Le occupazioni effettuate dalle autoscuole unicamente per lo svolgimento degli esami delle patenti che si svolgono nei luoghi, negli orari e con le modalità espressamente concordati con il comune;
22. Le occupazioni di suolo pubblico nel centro storico (così come definito dal vigente strumento urbanistico) e/o in adiacenza a fabbricati storicamente vincolati, necessarie agli interventi di recupero/ristrutturazioni/manutenzione straordinaria dei fabbricati stessi, contenute entro i 1.000 € di canone per cantiere.
23. Le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati per il comune in qualità di committente;
24. Le occupazioni precedute da un accordo di pianificazione o convenzione con il comune che abbia regolati gli obblighi del soggetto attuatore in termini di opere realizzate ad esclusivo vantaggio della comunità;
25. Le occupazioni in genere per le quali l'esenzione del canone derivi da specifici accordi convenzionali o comunque denominati con la Amministrazione Comunale;
26. Le occupazioni delle aree poste di fronte agli accessi carrabili o pedonali.
27. Le occupazioni per cantieri edili che devono effettuare riparazioni, ristrutturazioni o la messa in ripristino di immobili con danni riconosciuti causati dal terremoto del Maggio 2012 o di altri eventi calamitosi che dovessero intervenire.
28. Le occupazioni su suolo pubblico o spazio pubblico delle zone porticate, effettuate da parte dei commercianti del centro storico e delle frazioni, inerenti l'esposizione di stendini ed altri espositori, purché siano effettuate nel rispetto delle seguenti linee guida:

CARATTERISTICHE DEGLI ESPOSITORI

- ☐ Stendini sia rettilinei che circolari delle seguenti dimensioni: rettilinei ml 1,50; circolari diametro 1,10 ml;
- ☐ tavoli ad uso espositivo rettangolari o circolari, con piedini richiudibili, in legno massello. Dimensioni max ML 0,75 x 1,40 o circolari diametro max ML 0,80;
- ☐ scaffali portaoggetti ed altri espositori specifici concordati con l'Amministrazione Comunale delle seguenti dimensioni massime: larghezza 61 cm - profondità 32 cm – altezza 160 cm.

CARATTERISTICHE DELL' OCCUPAZIONE

- ☐ l'iniziativa è consentita unicamente al di sotto degli spazi porticati del centro storico e delle frazioni non già concessi in occupazione ad altro esercente o cantiere;
- ☐ si potranno concedere gratuitamente un massimo di mq 1,5 di occupazione per ogni esercizio (maggiori occupazioni devono essere richieste ed autorizzate singolarmente e sono assoggettate a pagamento);
- ☐ lo spazio occupato non dovrà essere maggiore di 1/3 della larghezza del portico al netto dei pilastri e afferire agli occhi di portico situato davanti alle vetrine del proprio negozio;
- ☐ nessuna esposizione potrà essere effettuata durante altre iniziative se l'occupazione dovesse alterare o comprometterne lo svolgimento;
- ☐ periodo della occupazione: tutto l'anno dalla quotidiana apertura alla chiusura del negozio.

PRESCRIZIONI:

Qualora l'occupazione costituisca pericolo o pregiudizio per la pubblica incolumità, rilevato e contestato dalla Polizia Municipale, così come nel caso che gli arredi si presentassero in condizioni mantenute non decorose, gli stessi dovranno essere

prontamente rimossi a cura del proprietario sino a che il pericolo o pregiudizio non sia cessato o le manutenzioni non siano state effettuate.

29. Le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante.

Articolo 57 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato tramite sistema PagoPa ovvero tramite bollettino postale intestato al Comune¹⁰.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 500,00.
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

¹⁰ Riportare le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016.

Articolo 60 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale.

Articolo 61 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso di interesse legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone stesso.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100 per cento dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta, pari ad 1/3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 62 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 63 - Casi particolari

Qualora si verificassero casistiche particolari di occupazione non specificatamente disciplinate dal presente regolamento, si procederà per il caso specifico al rilascio della concessione, previa approvazione con specifico atto di giunta comunale, applicando per quanto possibile i criteri del presente regolamento, e le tariffazioni vigenti.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 64 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).
2. Il presente Capo si applica nello specifico all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, così come disciplinato dal D.Lgs 114/1998 e ss.mm nonché dalle norme regionali, dai Regolamenti comunali specifici, dal Regolamento di Polizia Urbana e dalle ordinanze Sindacali in merito al divieto del commercio itinerante.
3. I mercati e le Fiere sono istituiti dal Comune con apposito provvedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di commercio su aree pubbliche. Lo svolgimento di mercati-fiere, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai vigenti regolamenti in materia.

Articolo 65 - Funzionario Responsabile

Al Funzionario Responsabile, individuato con apposito atto dall'Amministrazione comunale, sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 67 - Classificazione delle strade

Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in un'unica categoria che comprende tutto il territorio comunale.

Articolo 68 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura della tariffa a base giornaliera (T) come indicata nell'Allegato 3 del presente Regolamento diversificata per le categorie, che va moltiplicata per l'entità di occupazione espressa in metri quadrati o dei metri lineari (MQ/ML) con arrotondamento all'unità superiore, per le ore di occupazione (O – Numero delle ore occupate suddivise in ventiquattresimi), per il numero di giorni (GG), in ultimo si applicano le eventuali agevolazioni (A) previste dal presente articolo ($T \times MQ/ML \times O (N. ORE/24) \times GG$).
4. Per le occupazioni nei mercati e fiere che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, mensile, annuale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 69 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 70 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 71 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 72 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 73 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale

Articolo 74 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa nella misura del 100 dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 75 - Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 76 - Disposizioni finali

1. L'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone patrimoniale, decorre dall'1/01/2021
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria e/o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 77 - Norma transitoria

- 1) A seguito del protrarsi degli straordinari eventi relativi alla pandemia da Covid-19, al fine di limitare anche per le imprese sotto indicate le conseguenze economiche dell'epidemia da Coronavirus, si dispone, in conformità con quanto già previsto dall'art. 30 - comma 1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 per le attività di pubblico esercizio disciplinate dalla Legge 287/1991 nonché per le attività di commercio su aree pubbliche disciplinate dal Decreto Legislativo n. 114/1998, quanto segue:

Sono esentate dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo **dal 01/01/2021 al 31/12/2021** le seguenti attività economiche che, stante la legislazione vigente, possono effettuare unicamente **la somministrazione non assistita**:

- attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari (quali a titolo esemplificativo pasticcerie / gelaterie / kebab / pizzerie al taglio / gastronomie, ecc.);

- esercizi di vicinato di prodotti alimentari ivi compresi quelli con produzione propria (quali a titolo esemplificativo forni / negozi di generi alimentari / macellerie / salumerie ecc.);
- imprese agricole che svolgono l'attività di vendita al di fuori della propria azienda, con la collocazione su aree pubbliche di chioschi o altre strutture similari, ivi compreso lo svolgimento del Mercato Contadino;

Sono esentate dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico per il periodo **dal 01/07/2021 al 31/12/2021** le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disciplinate dall'art. 5 della Legge 287/1991 nonché le imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche disciplinate dal Decreto Legislativo n. 114/1998.

- 2) Per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni a tutte le attività citate nel presente articolo si applicano le procedure previste dalle norme vigenti in materia di semplificazione delle istruttorie, stabilite dalle norme statali in materia di ristoro alle imprese (fatta eccezione per l'applicazione delle norme sull'imposta di bollo).
- 3) Qualora dovessero essere apportate ulteriori modifiche a quanto già stabilito dal citato art.30 - comma 1 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 che concedono ulteriori deroghe oltre i termini previsti dallo stesso, per tutte le attività indicate dal presente articolo si intenderà automaticamente prorogato per ugual periodo senza ulteriore approvazione da parte del competente C.C.